

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2002

relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2002) 4392]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/909/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1995, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽²⁾,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 91/689/CEE stabilisce le condizioni che devono essere osservate qualora, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro desideri dispensare gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE.
- (2) Gli Stati membri che desiderano disporre una dispensa dall'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE devono inoltre osservare le disposizioni procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.
- (3) Il 1° dicembre 1999 e il 17 novembre 2000 l'Italia ha trasmesso alla Commissione un progetto di decreto ministeriale che dà attuazione all'articolo 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, il quale stabilisce le condizioni per richiedere una deroga all'obbligo di autorizzazione riguardante il recupero dei rifiuti pericolosi.

(4) La Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alle disposizioni contenute nel progetto di decreto, e durante la fase di consultazione, nessuno di essi ha avanzato obiezioni contro la loro approvazione.

(5) Da tale consultazione e dall'analisi che essa stessa ha svolto, risulta che le norme del progetto di decreto sono conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE. Pertanto, la Commissione ha proposto che il progetto di decreto italiano venga approvato secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(6) In data 6 settembre 2002, il comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto italiano.

(7) Il progetto di decreto italiano è quindi conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(8) È pertanto opportuno approvare le disposizioni del progetto di decreto trasmesso dall'Italia.

(9) La presente approvazione si riferisce esclusivamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE e non pregiudica l'applicazione al progetto di decreto trasmesso dall'Italia di altre disposizioni di tali direttive o di altre norme comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

I. PROCEDIMENTO

I.A. Le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE dispone che tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento (elencate nell'allegato II A) devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale autorizzazione riguarda i tipi e i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni di sicurezza che devono essere adottate, il luogo di smaltimento e il metodo di trattamento.

L'articolo 10 della citata direttiva dispone che anche gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di recupero (elencate nell'allegato II B) devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di dispensare dall'autorizzazione di cui ai citati articoli 9 e 10, gli stabilimenti o le imprese che smaltiscono direttamente nei luoghi di produzione i propri rifiuti e gli stabilimenti e le imprese che recuperano rifiuti a condizione che:

- le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione (articolo 11, paragrafo 1, primo trattino), e
- i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte dall'articolo 4 della direttiva (articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino).

Gli stabilimenti o le imprese esentati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sono soggetti ad iscrizione presso le competenti autorità (articolo 11, paragrafo 2).

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE stabilisce che la deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti — deroga prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE — non si applica ai rifiuti pericolosi oggetto della direttiva stessa.

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che uno Stato membro può dispensare dall'autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti:

- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) ed altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero, e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Gli stabilimenti o le imprese menzionati al paragrafo 2 devono essere registrati presso le autorità competenti (articolo 3, paragrafo 3).

Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, le norme nazionali in questione devono essere comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri e, alla luce di tali consultazioni, propone che tali norme siano approvate secondo la procedura dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

I.B. Le misure notificate

Il 28 agosto 1997 le autorità italiane hanno notificato, ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, un progetto di decreto che stabilisce le condizioni per l'applicazione dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE. Il 17 ottobre 1997, nel corso di una riunione del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (nel seguito: il comitato «articolo 18»), le autorità italiane hanno confermato che detta notifica valeva anche come notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE. In pari data la Commissione ha trasmesso copia del progetto notificato dall'Italia agli altri Stati membri invitandoli ad inviare osservazioni scritte entro il 15 novembre 1997 ed annunciando la necessità di adottare una decisione della Comunità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE. Avendo accertato che il progetto di decreto non era conforme ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, la Commissione ha redatto un progetto di decisione che respingeva le misure proposte. Tale progetto di decisione avrebbe dovuto essere sottoposto a votazione in seno al comitato «articolo 18» il giorno 8 maggio 1998, ma a seguito del ritiro del progetto di decreto da parte dell'Italia in quella stessa data, la votazione non ha avuto luogo.

Il 1° dicembre 1999 l'Italia ha notificato alla Commissione un nuovo progetto di misure, conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾ e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE. In seguito all'esame del nuovo progetto italiano svoltosi in seno al comitato «articolo 18» il 29 marzo 2000, l'Italia ha espresso l'intenzione di modificare ulteriormente il progetto.

Il 17 novembre 2000 l'Italia ha notificato una versione modificata del progetto precedente. Secondo la Commissione, il periodo di status quo previsto per tale notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE si è concluso il 17 febbraio 2001. In seguito alla richiesta di fornire un documento generale sulle condizioni applicabili all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE, avanzata dagli Stati membri nel corso della riunione del comitato «articolo 18» del 28 marzo 2001, la discussione delle misure riformulate dall'Italia è stata rinviata a un momento successivo alla diffusione del documento. Il documento generale richiesto è stato quindi redatto, e presentato dalla Commissione alla riunione del comitato «articolo 18» svoltasi il 6 luglio 2001⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 204 del 22.6.1998, pag. 37.

⁽³⁾ Punto 3 dell'ordine del giorno: «Scheda informativa (DG ENV Unità A2): condizioni per la concessione della deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE».

II. CONTENUTO DELLE MISURE NOTIFICATE

II.A. La normativa italiana su cui si basa il progetto di decreto notificato

Il progetto notificato dall'Italia è un provvedimento di attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Questo articolo stabilisce che le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia competente, a condizione che siano state adottate norme tecniche concernenti le quantità massime di rifiuti impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità di rifiuti, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Per i rifiuti pericolosi tali norme devono indicare anche le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto utilizzato (tenendo conto anche delle altre emissioni presenti in sito) e gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero.

Dopo la comunicazione dell'inizio delle attività, la Provincia competente iscrive lo stabilimento in un apposito registro ed entro 90 giorni dalla comunicazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività deve essere allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- il rispetto delle norme tecniche generali e delle condizioni specifiche summenzionate,
- il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti (garanzie finanziarie, condizione giuridica, requisiti morali),
- le attività di recupero che si intendono svolgere,
- stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati,
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivati dal ciclo di recupero.

Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni summenzionate, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, salvo che l'impresa interessata non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine stabilito dall'amministrazione.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

II.B. Descrizione sintetica del provvedimento notificato (limitatamente agli elementi rilevanti ai fini della presente decisione)

Il progetto di decreto notificato, composto da un articolato (9 articoli) e 3 allegati, stabilisce norme specifiche per le attività relative al recupero di alcuni tipi di rifiuti pericolosi (articolo 1, paragrafo 1), facendo riferimento a ben trentanove tipi di attività di recupero, che riguardano in particolare i metalli non ferrosi, i metalli preziosi, le scorie di fusione, i fanghi e i reflui liquidi organici ed inorganici.

Il progetto modificato prevede una serie di norme specifiche riguardanti le attività di recupero che rientrano nel suo campo di applicazione, e fissa i tipi di rifiuti pericolosi disciplinati, nonché le norme tecniche e i valori di emissione e i valori limite applicabili ad attività specifiche di recupero (articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato 1). L'allegato 1 è suddiviso in due suballegati: il suballegato 1 contiene norme tecniche generali per il recupero di certe materie dai rifiuti pericolosi e i valori limite per le sostanze pericolose; il suballegato 2 stabilisce i valori limite e le prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera dalle attività di recupero dei rifiuti pericolosi. Il progetto modificato fissa anche, per categoria di rifiuti, le quantità massime impiegabili annualmente per singolo impianto (articolo 5 e allegato 2). Il decreto prevede anche disposizioni specifiche sui metodi e le norme relative alla messa in riserva dei rifiuti pericolosi interessati (articolo 4 e allegato 3), nonché sulla comunicazione dell'inizio delle attività, sul campionamento dei rifiuti e sui requisiti soggettivi (articoli 6, 7 e 8). In qualsiasi circostanza le operazioni di recupero non devono creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente (articolo 1, paragrafo 2). Infine, la procedura semplificata non è applicabile alle merci e ai prodotti ricavati dalle attività di recupero e non conformi ai requisiti degli allegati o non destinati al consumo o all'utilizzo nei cicli produttivi, i quali pertanto restano soggetti alla normativa generale in materia di rifiuti pericolosi.

III. VALUTAZIONE

III.A. Valutazione della Commissione

La valutazione di un progetto di normativa generale notificato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE deve essere innanzitutto effettuata con riguardo alla sua conformità con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. Come premessa generale, la Commissione ritiene che, poiché la possibilità di applicare l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE è un'eccezione a una regola generale, la deroga deve essere applicata in maniera restrittiva. La normativa italiana deve essere esaminata alla luce di tale premessa generale al fine di stabilire se la deroga in questione sia troppo ampia.

Dopo aver analizzato il progetto modificato, notificate dalle autorità italiane, la Commissione conclude di non avere alcuna obiezione all'approvazione di tali disposizioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE.

La Commissione ritiene il progetto di decreto italiano, così come riformulato, conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE. Il progetto modificato notificato stabilisce le regole generali che elencano i tipi e le quantità massime di rifiuti pericolosi che il decreto disciplina. Inoltre, fissa condizioni specifiche relative alle operazioni di recupero previste (prescrivendo in particolare i valori limite delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, i valori limite di emissione e il tipo di attività). La tipologia dei rifiuti disciplinati dal decreto è adeguatamente identificata con riferimento al Catalogo europeo dei rifiuti⁽¹⁾ (EWC) che contiene una lista comune di rifiuti pericolosi e non pericolosi per la Comunità, da aggiornare periodicamente come previsto dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE e dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE. Inoltre, contiene altre disposizioni necessarie relative ai diversi tipi di recupero, e in particolare regole in materia di messa in riserva, comunicazione dell'inizio delle attività, campionamento e requisiti soggettivi. Infine, prescrive che i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

La Commissione ritiene anche che sia soddisfatto l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE. L'articolo 33 del decreto legislativo italiano del 5 febbraio 1997, n. 22 prevede che le attività di recupero dei rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono soggette ad iscrizione presso la Provincia competente. Infine, il progetto modificato notificato stabilisce che i progetti e la costruzione degli impianti e degli stabilimenti dove si intendono svolgere le operazioni di recupero devono essere approvati ed autorizzati (articolo 1, paragrafo 3), e che si deve effettuare una comunicazione dettagliata dell'inizio delle attività (articolo 6).

III.B. Consultazione degli Stati membri: sintesi dei commenti trasmessi in forma scritta ed orale

Agli Stati membri è stato chiesto un parere, scritto o orale, in merito alla progettata normativa italiana. Più precisamente, il 30 aprile 2002 la Commissione ha invitato gli Stati membri ad inviare le proprie osservazioni scritte e ad esprimere oralmente i propri commenti durante la riunione del comitato «articolo 18» tenutasi il 22 maggio 2002.

La Svezia e il Regno Unito hanno trasmesso le proprie osservazioni scritte alla Commissione rispettivamente il 16 e il 28 maggio 2002.

⁽¹⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3), modificata dalla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1), decisione 2001/119/CE della Commissione, del 22 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32) e decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 luglio 2001 (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

La Svezia non ha osservazioni di rilievo da fare in merito al progetto de quo, ma ha chiesto informazioni su alcuni aspetti procedurali legati all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE, in particolare sulle implicazioni della concessione di deroghe ad altri Stati membri e il loro rapporto con la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento⁽²⁾.

Nelle sue osservazioni scritte, il Regno Unito ha espresso apprezzamento per la proposta italiana, osservando che, da un punto di vista generale, le deroghe possono incoraggiare il riciclaggio e il reimpiego di alcuni flussi di rifiuti pericolosi, ad esempio mediante sistemi di restituzione gestiti dal commercio al dettaglio. Il Regno Unito ha inoltre dichiarato che la necessità di ottenere la prescritta autorizzazione potrebbe disincentivare la partecipazione degli interessati e portare a smaltire una maggior quantità di rifiuti in impianti tradizionali, come le discariche o gli impianti di incinerazione. Il Regno Unito ha poi aggiunto che, dopo l'introduzione di un nuovo elenco di rifiuti pericolosi che comprende molti oggetti di uso quotidiano come le lampadine fluorescenti e i monitor dei personal computer, è da ritenersi ancora più indispensabile la presenza di un meccanismo di facile comprensione per la concessione di deroghe. In concreto, pur non avendo obiezioni all'approvazione del progetto italiano, che considera coerente con il recente orientamento della Commissione, il Regno Unito ha espresso preoccupazione per la complessità di alcune delle deroghe proposte, in particolare il timore che i costi da sostenere per dimostrare il rispetto delle norme possano risultare troppo elevati. Ad esempio, al Regno Unito non risultava chiara la procedura da seguire per dimostrare la conformità dei rifiuti con i limiti per le sostanze pericolose. Infatti, benché i flussi di rifiuti omogenei ed uniformi siano sottoposti a un procedimento piuttosto semplice, rifiuti più eterogenei potrebbero (secondo il Regno Unito) causare difficoltà. Il Regno Unito ha concluso che esiste la possibilità che l'utilizzo di deroghe risulti almeno altrettanto dispendioso della concessione di una normale autorizzazione e che quindi arrechi benefici molto limitati ai soggetti che si occupano del riciclaggio dei rifiuti. Il Regno Unito ha anche espresso dubbi sul rapporto tra la normativa quadro comunitaria sui rifiuti e il resto della normativa ambientale comunitaria, come ad esempio la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti⁽³⁾.

Alla riunione del comitato «articolo 18» del 22 maggio 2002, nessuno Stato membro ha espresso obiezioni nei confronti dell'approvazione del progetto di decreto italiano.

Da tale consultazione e dall'analisi che essa stessa ha svolto, risulta che le norme del progetto di decreto sono conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE; pertanto, la Commissione ha proposto che il progetto di decreto italiano venga approvato secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. In data 6 settembre 2002, il comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto italiano.

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

IV. CONCLUSIONI

Alla luce del contenuto del progetto di decreto notificato dall'Italia e dell'esito della consultazione degli Stati membri, riportati nelle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che le disposizioni riformulate notificate dall'Italia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE il 17 novembre 2000 possono essere accettate ed approvate in quanto è stato accertato che sono conformi ai requisiti dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, e cioè:

- il progetto di decreto italiano contiene norme generali che elencano il tipo e la quantità di rifiuti e stabiliscono le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) ed altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero,
- i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di smaltimento o di recupero sono tali da rispettare le condizioni imposte dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE,
- gli stabilimenti e le imprese interessati sono soggetti ad iscrizione presso le competenti autorità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, le disposizioni del progetto di decreto — trasmesso dall'Italia alla Commissione il 1° dicembre 1999 e modificato il 17 novembre 2000 — che dà attuazione l'articolo 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione